

# RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

DOCUMENTO REDATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D. LGS 175/2016



Società  
Farmacie Tifernati srl  
unipersonale

---

### **Premessa**

La presente relazione ottempera alle incombenze previste dall'art 6, cc. 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 175/2016. In particolare, l'art. 6 del D.Lgs 175/2016 prescrive, ai commi 2, 3, 4 e 5:

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.
3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:
  - a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
  - b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
  - c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
  - d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.
4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.
5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.

## Profilo della società

La società Farmacie Tifernati srl unipersonale è una società partecipata al 100% dal Comune di Città di Castello ed opera secondo le modalità dell'*in house providing*. Il Comune di Città di Castello esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente.

La società è stata costituita il 01 agosto 2006 ed ha per oggetto la gestione della farmacia pubbliche in virtù del contratto di gestione di servizio farmacia comunale del 28/12/2016 fino a 31/12/2025 (Delibera del Consiglio Comunale n.111 del 19/012/2019).

## Compagine sociale

Al 31/12/2019 la compagine sociale della società Farmacie Tifernati srl unipersonale risulta così composta:

Socio	Valore nominale	%
Comune di Città di Castello	10.000,00	100%

## Organi sociali

Gli organi sociali, ai sensi dello statuto sociale sono:

- l'assemblea dei soci, costituita dal socio unico Comune di Città di Castello
- l'amministratore unico
- il sindaco unico con anche la funzione di revisore legale.


Al 31/12/2019 la composizione degli organi sociali è la seguente:

Organo	Soggetto
Amministratore unico	Dott.ssa Valchiria Dò
Sindaco Unico revisore	Dott.ssa Marcella Petruzzi

**Assetto organizzativo**

La Società Farmacie Tifernati srl, al 31/12/2020, ha una struttura snella costituita da un Amministratore Unico e n. 16 dipendenti con contratto a tempo indeterminato (CCNL ASSOFARM). Nello specifico 14 farmacisti, 1 commesso e 1 addetto alle pulizie.

Si riporta a seguire schema dell'Organigramma Aziendale.



## **Organo amministrativo**

La società è amministrata da un Amministratore Unico.

### **Poteri ed autorizzazioni**

L'Amministratore unico è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria della società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea e al direttore eventualmente nominato.

Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, nonché sugli argomenti che l'amministratore unico o il medesimo socio unico sottopongono alla sua approvazione, in ogni caso sono riservate alla competenza del socio le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2 Codice Civile e comunque:

- Approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- Decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio unico;
- Costituzione o partecipazione a società di capitali o consorzi;
- Approvazione degli atti di programmazione (budget economico e finanziario annuale e triennale) e di quelli di assunzione del personale;
- Regolamenti interni e norme generali per l'esercizio delle attività sociali;
- Decisioni inerenti a partecipazioni della società ad enti, istituti ed organismi e designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;
- Alienazione, compravendita e permuta di beni immobili;
- Prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
- Assunzione di mutui;
- Vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda;
- Ogni altro atto di amministrazione straordinaria;
- Fissazione del limite entro il quale devono essere autorizzate da una decisione del socio unico le operazioni in cui gli atti di gestione si considerano rilevanti ai sensi dell'art. 11 comma 7 dello statuto societario.

Tutte le decisioni del socio debbono essere adottate in sede assembleare o attraverso consenso espresso per iscritto da parte del competente organo del Comune di Città di Castello.

## **Remunerazione dell'amministratore unico**

La nostra azienda funziona con un solo Amministratore Unico (che non percepisce alcun compenso per l'attività svolta, salvo soltanto eventuali rimborsi spese) e un sindaco revisore "unico" (3500 € annui) confermati con Decreto sindacale n.26 del 07/08/2020.

La società ha stipulato a favore dell'Amministratore Unico una polizza assicurativa r.c. per un importo annuo di euro 1.223.

### **Organo di controllo**

Il sindaco unico, confermato con Decreto n.7 del 12/06/2017 svolge anche funzione di revisione contabile, dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina.

### **Obiettivi di contenimento degli oneri del personale**

Il Testo Unico 175/2016 ha obbligato al rispetto del principio di riduzione dei costi del personale degli organismi partecipati dagli enti pubblici, sia in termini di contenimento degli oneri contrattuali che di quelli derivanti dalle assunzioni, in armonia con quanto disposto, in via generale negli anni, in tema di riduzione globale della spesa pubblica. Il legislatore ha definito, inoltre, in maniera dettagliata, le modalità esecutive di attuazione della norma, prevedendo:

- la predisposizione, da parte dell'ente controllante, di un proprio "atto di indirizzo" che, in conformità a quanto disposto a suo carico in tema di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisca, per ciascun organismo partecipato, i criteri e le modalità per raggiungere l'obiettivo della riduzione dei costi, previa verifica dello specifico settore di appartenenza;
- l'adozione, da parte di ogni ente partecipato, di propri provvedimenti di attuazione degli indirizzi espressi dall'ente controllante, con specifico obbligo, nel caso di riduzione degli oneri contrattuali, di recepimento degli stessi in sede di contrattazione di secondo livello.

La società ha preso atto degli indirizzi e degli obiettivi affidati dal Comune di Città di Castello con il DUP 2020-2022 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 20/07/2020, contenente gli atti di indirizzo per le società partecipate, definendo le direttive per conseguire il contenimento delle dinamiche retributive del personale dipendente e che si traducono, principalmente, nel:

- Contenimento costi del personale, da realizzare mediante un rapporto costi del personale/fatturato non superiore alla media degli ultimi 3 anni;
- Acquisto beni di consumo: rispetto disposizioni e vincoli di legge, tenendo conto della peculiarità dell'oggetto, con garanzia del mantenimento di uno standard di qualità del servizio;
- Consolidamento dei risultati positivi di esercizio raggiunti;
- Contenimento altre spese di funzionamento, da realizzare mediante un rapporto tra altre spese di funzionamento/fatturato non superiore alla media degli ultimi 3 anni.
- Aggiornamento della Carta della qualità dei Servizi, secondo tempi e modalità previsti nel contratto di servizio;
  
- Elaborazione e presentazione dei documenti ed indicatori di informazione sul servizio contemplati nel contratto di servizio (budget economico e finanziario annuale e triennale; Report annuale sul servizio svolto);
- Adozione regolamento per il reclutamento del personale.

## RELAZIONE SUL

La Società si è attenuta alle disposizioni di cui sopra, nel rispetto delle normative vigenti e degli indirizzi del Socio



### **Obiettivi di fatturato**

L'art. 16 del D.Lgs 175/2016 (T.U. società partecipate) prevede che “gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci”. Lo statuto sociale, all'art. 1, punto 2, prevede che nella presente relazione “l'Organo Amministrativo deve dar conto del rispetto delle norme di legge e cioè che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico socio e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato che può essere rivolta anche a finalità diverse dall'attività principale, è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

### **Attuazione del controllo analogo**

L'art. 1 punto 2 dello statuto sociale prevede che il Comune di Città di Castello è il socio unico della Società ed esercita sulla stessa un controllo funzionale, gestionale e finanziario, analogo a quello esercitato sui propri servizi. E' prevista:

- approvazione del bilancio consuntivo che viene portato all'attenzione del socio unitamente alla Relazione sul governo societario.

### **Predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, cc. 2 e 4 del D.Lgs 175/2016)**

## RELAZIONE SUL

---

Il programma di misurazione del rischio aziendale è stato disciplinato ai sensi dell'art. 6, c. 2 e dell'art. 14, c. 2 del d.lgs. 175/2016" cui si rinvia integralmente. Per quanto qui rilevante, il citato regolamento prevede l'individuazione di una 'soglia di allarme' qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione:  $A \text{ meno } B$ , ex articolo 2525 c.c.);
- 2) le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 15%;
- 3) la relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;
- 4) l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore del 20%;
- 5) l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, è inferiore ad 1;
- 6) il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 5%;
- 7) gli indici di durata dei crediti e dei debiti a breve termine ( $\text{crediti} / \text{fatturato} * 360 \text{gg} - \text{debiti} / \text{costi materie prime} + \text{costi per servizi} + \text{costi per godimento beni terzi}$ ) superano i 180 giorni e questi superano rispettivamente il 40% dell'attivo e del passivo);

Nel merito, l'analisi del bilancio 2020 evidenzia le seguenti risultanze:

**INDICATORI AFC S.R.L**

**Soglia di allarme Risultanze 2020**

1	La gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi	NO
2	Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 15%	NO
3	La relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale	NO
4	L'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore del 20%	NO
5	L'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, è inferiore ad 1	NO
6	Il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 5%	NO
7	Gli indici di durata dei crediti a breve termine (crediti / fatturato * 360gg) superano i 180 giorni e questi superano rispettivamente il 40% dell'attivo	NO
8	Gli indici di durata dei debiti a breve termine (debiti / costi materieprime+costi per servizi + costi per godimento beni terzi) superano i 180 giorni e questi superano rispettivamente il 40% del passivo	NO

## RELAZIONE SUL

### Valutazione dell'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario (art. 6, cc. 3,4 e 58 del D.Lgs 175/2016)

Si indicano di seguito le risultanze della valutazione effettuata:

a)	Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale.	<i>Si ritiene al momento l'integrazione non necessaria, date le dimensioni dell'azienda, la struttura organizzativa e l'attività svolta.</i>
b)	Un ufficio di controllo interno, strutturato secondo criteri di adeguatezza alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti e trasmettere periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.	<i>Si ritiene al momento l'integrazione non necessaria, date le dimensioni dell'azienda, la struttura organizzativa e l'attività svolta.</i>
c)	Codici di condotta propri, o adesioni a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società.	<i>La società ha provveduto a nominare, in data 04/03/2019, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge 190/2012. La Società Farmacie Tifernati srl unipersonale ha elaborato il Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal D.Lgs 231/2001, integrato ai sensi della 190/2012, e ha nominato il relativo Organo di Vigilanza con Delibera dell'Amministratore Unico del 04/03/2019. La società ha adottato un CODICE ETICO in cui sono elencati i principi etici e i valori che ispirano la cultura e la condotta aziendale propedeutico per l'adozione futura del modello di organizzazione e gestione ex d. lgs n. 231/2001.</i>
d)	Programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea	<i>Si ritiene al momento l'integrazione non necessaria, date le dimensioni dell'azienda, la struttura organizzativa e l'attività svolta.</i>

Città di Castello 30/04/2021

L'amministratore Unico



